

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (62)49

Vol. 1962/0015

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

V/COM(62) 49 definitivo
Bruxelles, 15 marzo 1962

R i s e r v a t o

TERZA E QUARTA

INCHIESTE SUI SALARI NELLE INDUSTRIE DELLA
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

(Proposta della Commissione al Consiglio)

REGOLAMENTO N.

relativo all'organizzazione di due inchieste sui salari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato, e in particolare l'articolo 213,

Considerando che, per assolvere i compiti che le sono stati affidati dal Trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione dei salari nei sei paesi della Comunità, per quanto si riferisce sia al costo della manodopera che al reddito del lavoratore;

Considerando che i dati statistici disponibili in ciascuno dei sei paesi non consentono di effettuare validi confronti e che, pertanto, le inchieste devono essere condotte sulla base di definizioni e con metodi uniformi;

Considerando l'opportunità di ampliare le informazioni statistiche già ottenute con le prime due inchieste sulla situazione dei salari svolte in esecuzione dei Regolamenti nn. 10 e 14 del Consiglio della Comunità Economica Europea sulla base di dati statistici relativi agli anni 1959 e 1960;

Considerando, d'altra parte, la necessità di seguire l'evoluzione degli elementi dei salari rilevati nella prima inchiesta svolta in base ai dati del 1959, e di procedere a tal fine ad una nuova inchiesta sulla base dei dati del 1962,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

Articolo 1

I datori di lavoro e i lavoratori che operano nei settori industriali elencati nell'allegato I del presente Regolamento sono tenuti a fornire, alle condizioni qui di seguito fissate, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai ed impiegati) e i redditi degli operai, risultanti dai dati contabili relativi a tutto il 1961.

I datori di lavoro e i lavoratori che operano nei settori industriali elencati nell'allegato II del presente Regolamento sono tenuti a fornire, alle condizioni qui di seguito fissate, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai ed impiegati) e i redditi degli operai risultanti dai dati contabili relativi a tutto il 1962.

Le inchieste comprendono le imprese e gli stabilimenti che, nel 1961, nel 1962 abbiano occupato in media almeno cinquanta lavoratori nel ~~EDIGIB~~, ~~India~~ o ~~repubblica~~ federale di Germania; in Francia, in Italia e nei Paesi Bassi almeno ventisette lavoratori al ~~medio~~ ~~anno~~ a ~~sempre~~ Berlino.

Articolo 2

Le inchieste riguardano :

1. Le spese per salari e le spese accessorie, in particolare le spese sostenute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, le altre prestazioni sociali, inclusi gli oneri risultanti da vantaggi volontariamente accordati, e gli oneri relativi alla formazione professionale dei lavoratori;
2. I contributi previdenziali obbligatori a carico dei lavoratori, ivi compresa l'aliquota dei contributi dei lavoratori il cui onere è assunto volontariamente dai datori di lavoro;
3. L'effettivo annuo medio dei lavoratori occupati nelle imprese o negli stabilimenti;
4. La durata delle prestazioni fornite dai lavoratori e la relativa retribuzione.

Articolo 3

I dati sono raccolti mediante questionari predisposti dalla Commissione in cooperazione con i servizi statistici degli Stati membri.

Con la collaborazione degli stessi servizi, la Commissione determina le modalità tecniche delle inchieste e fissa, alle stesse condizioni, la data d'inizio e di chiusura delle stesse, nonché il termine per la risposta ai questionari.

Le persone tenute a fornire i dati risponderanno ai questionari entro i termini in modo veridico e completo, rispettando altresì il termine fissato.

Articolo 4

La Commissione invita i servizi statistici degli Stati membri a raccogliere i dati e a curarne lo spoglio. I risultati globali delle inchieste, eccettuati i dati individuali, saranno ripartiti per settori industriali e quindi trasmessi alla Commissione.

Articolo 5

I dati individuali forniti in occasione delle inchieste possono essere utilizzati soltanto a fini statistici. È fatto divieto di utilizzarli a scopo fiscale e di comunicarli a terzi.

Articolo 6

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le legislazioni degli Stati membri in materia di inchieste statistiche nazionali sono applicabili per assicurare l'esecuzione delle presenti inchieste.

Articolo 7

Le spese sostenute per le inchieste dagli Stati membri sono imputate agli stanziamenti appositamente previsti dai bilanci delle Comunità Europee.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio,

Il Presidente

Fatto a Bruxelles, il

N.B. : A norma dell'articolo 191 del Trattato, i regolamenti entrano in vigore, salvo diversa data da essi stabilita, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità.

ALLEGATO I

al Regolamento n. relativo all'organizzazione di due inchieste sui salari

Settori industriali

Nn. della Nomenclatura
delle Industrie nelle
Comunità Europee
(N.I.C.E.)

1. Lavorazione e conservazione delle carni	Parte del 201
2. Lavorazione e conservazione del pesce	Parte del 204
3. Fabbricazione di tessuti a maglia, maglierie e calze	237
4. Vestiario e abbigliamento (uomini, donne, ragazzi, ragazze)	Parte del 243
5. Trasformazione della carta; fabbricazione degli articoli in pasta, in carta e in cartone	272
6. Stampa	Parte del 280
7. Concia del cuoio e delle pelli	291
8. Trasformazione delle materie plastiche	302
9. Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta	331
10. Produzione e prima trasformazione di metalli non-ferrosi	344
11. Fabbricazione di oggetti in metallo (Eccettuate le macchine e il materiale da trasporto)	35
12. Costruzione di macchine e trattori agricoli	361
13. Costruzione e riparazione di aeroplani	386

.../...

ALLEGATO II

al Regolamento n. relativo all'organizzazione di due inchieste sui salari

Settori industriali	Nn. della Nomenclatura delle Industrie nelle Comunità Europee (N.I.C.E.)
1. Produzione e raffinazione dello zucchero	207
2. Fabbricazione della birra e del malto	213
3. Filatura e tessitura della lana	Parte del 232
4. Filatura e tessitura del cotone	Parte del 233
5. Produzione di fibre artificiali e sintetiche	303
6. Fabbricazione della pasta, della carta e del cartone	271
7. Industria chimica (salvo la fabbricazione di prodotti farmaceutici)	Parte del 31
8. Fabbricazione dei prodotti farmaceutici	Parte del 31
9. Industria della gomma	Parti del 201 e del 31
10. Fabbricazione dei cementi	Parte del 334
11. Fabbricazione di gres, porcellane e maiolica	Parte del 333
12. Costruzione di macchine utensili	Parte del 369
13. Costruzione di macchine e materiali elettrico	37
14. Costruzione navale, riparazione e manutenzione delle navi	381
15. Costruzione di veicoli automobili e autocarri	Parte del 383